



COMUNE DI TRIGGIANO

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

- approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 10/03/2025

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e Finalità del Regolamento	3
Art. 2 - Definizione delle entrate	3
Art. 3 - Regolamentazione delle entrate	3
Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe	3
Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	4

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate	5
Art. 7 - Soggetti Responsabili della gestione	5
Art. 8 - Soggetti Responsabili delle entrate non tributarie	6
Art. 9 - Modalità di accertamento delle entrate non tributarie	6
Art. 10 - Attività di verifica e controllo	6
Art. 11 - Rapporti con i cittadini	7
Art. 12 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria	7
Art. 13 - Autotutela	8
Art. 14 - Tutela Giudiziaria	9
Art. 15 - Sanzioni ed Interessi	9

TITOLO III

RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

Art. 16 - Modalità di pagamento	10
Art. 17 - Dilazioni di pagamento	10
Art. 18 - Riscossione coattiva	11
Art. 19 - Procedure e costi della riscossione coattiva	12
Art. 20 - Importi minimi	13
Art. 21 - Sgravi e rimborsi	13
Art. 22 - Accertamento con adesione	13
Art. 23 - Compensazione tra crediti e debiti tributari e di altra natura	15
Art. 24 - Principio del contraddittorio preventivo	16
Art. 25 - Ravvedimento operoso	17
Art. 26 - Interpello	18
Art. 27 - Disposizioni finali	20

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale delle entrate proprie del Comune, sia esse tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Non sono oggetto di disciplina del presente regolamento l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, nonché tutte le materie che per riserva di legge sono espressamente sottratte alla disciplina regolamentare comunale.
5. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1), quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa non tributaria la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 - Regolamentazione delle entrate

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo o entrata patrimoniale è ulteriormente disciplinata, nel dettaglio, con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo o entrata medesima.
2. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1), e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei canoni viene determinata nel rispetto dei limiti

minimi e massimi stabiliti dalla legge, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio. A tal fine, le aliquote, le tariffe ed i canoni possono essere variati in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nel Documento Unico di Programmazione, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe e le aliquote in vigore.

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore degli atti specifici prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni esse sono immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione stabilita dal Consiglio Comunale, se resa possibile dalla legge.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art 52 del D.Lgs. 446/1997:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30-34 del D.Lgs. 267/2000;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art 113 bis, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113 bis, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 267/2000, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
 - d) affidamento in concessione, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.Lgs. 112/99 e s.m.i. o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del D.Lgs. 446/1997.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta di amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonchè delle società miste eventualmente costituite o partecipate.

Art. 7 - Soggetti Responsabili della gestione

1. La funzione ed i poteri amministrativi per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo spettano al Funzionario Responsabile. Il funzionario responsabile, per motivate esigenze di servizio e qualora il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi lo consenta, può delegare alcune fasi dell'istruttoria di cui al presente comma al responsabile di procedimento opportunamente nominato.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni amministrative);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;

- f) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione dell'entrata.
4. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15.12.1997, n.446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse ed il responsabile dell'entrata vigilerà sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 8 - Soggetti Responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 9 - Modalità di accertamento delle entrate non tributarie

1. Il responsabile del procedimento dell'entrata individuato nel piano esecutivo di gestione, avendo ricevuto copia del provvedimento (ministeriale, regionale, comunitario, etc.) con cui viene concesso il trasferimento (corrente o in c/capitale) trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione, la determinazione di accertamento dell'entrata, con contestuale impegno di spesa nelle sole ipotesi di trasferimento a specifica destinazione, allegandovi copia del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 10 - Attività di verifica e controllo

1. Il Comune o il soggetto delegato ha l'obbligo di verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto al pagamento a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni e dei servizi pubblici, con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, comunicazioni e, in generale, al controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, da norme di legge e di regolamento che disciplinano la singola entrata.
2. Il responsabile dell'entrata, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente/utente a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge e regolamento relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
3. Le attività di cui al comma 1) possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art.52 del decreto legislativo 15.12.1997, n.446.
4. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata: il responsabile dell'entrata vigilerà sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 11 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità attraverso il sito istituzionale dell'Ente.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e canoni le modalità di computo degli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Gli uffici competenti forniscono tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate, privilegiando forme di comunicazione telematiche a cui dovranno dare data ampia diffusione all'utenza.

Art. 12 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. L'attività di accertamento, rettifica delle entrate e di liquidazione è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano le singole entrate, nonché, per quanto attiene le entrate tributarie, dalle disposizioni legislative vigenti. Gli avvisi di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti locali specifici dell'entrata.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata nelle forme definite dalle normative vigenti, al pari della ripetizione dei costi di notificazione agli utenti o contribuenti tenuti al pagamento.
3. Le attività di accertamento e di riscossione delle entrate possono essere affidate anche a soggetti abilitati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446. In questo caso, l'affidatario si sostituisce, nelle funzioni al Funzionario Responsabile. Il responsabile dell'entrata vigilerà sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.
4. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 9-bis della L. 212/2000 e dall'art. 1, comma 161 della L. 296/2006, in considerazione della peculiarità dei tributi locali, la cui normativa di settore prevede una diversa previsione normativa per tipologia di violazione e che colpiscono non la persona ma specifiche manifestazioni di capacità contributiva, configurandosi come prelievi di natura reale e non personale, il Comune:
 - a. non può esercitare l'azione accertativa di violazioni della stessa natura con plurimi provvedimenti, per lo stesso anno d'imposta, tributo e fattispecie impositiva;
 - b. può emettere a carico del medesimo contribuente, più atti di accertamento riferiti a violazioni di diversa natura, per il medesimo anno d'imposta e tributo;
 - c. per "natura delle violazioni" s'intendono quelle sostanziali, collegate al solo versamento del tributo, e quelle formali, collegate alla dichiarazione ed a cui è connesso anche il parziale o omesso versamento del tributo.
5. Nel rispetto dei termini di cui al predetto art. 1, co. 161 della L. 296/2006 e delle prescrizioni di cui all'art. 7, co. 1-bis della L. 212/2000, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovo elementi da parte dell'amministrazione comunale.
6. Nell'atto di accertamento di cui al precedente comma 5, devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

7. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
8. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
9. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 7 e 8 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.
10. Nel rispetto della normativa vigente in materia di accertamento di violazioni delle entrate degli enti locali, l'Ufficio può:
 - a. attivare iniziative di compliance d'informazione anticipata circa le violazioni non ancora accertate, al fine di incentivare le attività di ravvedimento operoso;
 - b. emettere avvisi di accertamento per plurime annualità d'imposta, nel rispetto del principio dell'autonoma imposizione nell'anno solare di riferimento;
 - c. liquidare l'entrata prevedendo la diversa sanzione connessa alla violazione accertata, fino all'azzeramento, per periodi non superiori ai primi sessanta giorni dalla notificazione dell'atto.

Art. 13 - Autotutela

1. Il Funzionario Responsabile del tributo procede, laddove ne ravvisi i presupposti, con atto motivato, ad annullare totalmente o parzialmente il provvedimento di accertamento emesso ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, se ne riscontra la manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione, nei casi di:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
2. In pendenza di giudizio, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
4. Il Comune, esclusi i casi di cui al comma 1, può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione
5. Ai sensi dell'art. 10-quater della L. 212/2000, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art. 1, co. 1 della L. 20/1994 e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
6. Ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 14 novembre 2024 n.175, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'art. 67 del medesimo D.Lgs. 175/2024.

Art. 14 - Tutela Giudiziaria

1. Nelle controversie giudiziarie in materia tributaria, il Funzionario Responsabile dell'entrata, conformemente alla normativa vigente, è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore, nel primo e secondo grado.

Art. 15 - Sanzioni ed Interessi

1. Per la irrogazione delle sanzioni amministrative, vigono i limiti minimi e massimi stabiliti dalle singole leggi d'imposta, determinate e graduate secondo la normativa in vigore.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nelle disposizioni di legge e nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
4. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario Responsabile ed il relativo avviso deve essere notificato con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia.
5. Se non diversamente stabilito da specifiche e diverse disposizioni di legge o regolamenti, per tutte le entrate dell'Ente, la misura annua degli interessi a credito ed a debito è pari al tasso legale vigente tempo per tempo.

TITOLO III

RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

Art. 16 - Modalità di pagamento

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato con deliberazione di C.C. n. 36 del 30/09/2019, laddove compatibili con le nuove vigenti.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto presso la Tesoreria comunale.

Art. 17 - Dilazioni di pagamento

1. Per le entrate tributarie oggetto di liquidazione o accertamento, su richiesta del contribuente, è ammessa la possibilità di pagamento rateale.

2. Il pagamento delle somme dovute per ciascun tributo, di importo complessivo non inferiore a € 200,00 (euro duecento/00), può essere dilazionato:

- a) in un massimo di dodici rate mensili di uguale importo non inferiore a € 50,00;
- a) in un massimo di ventiquattro rate mensili di uguale importo non inferiore a € 100,00;
- b) in un massimo di trentasei rate mensili di uguale importo non inferiore a € 150,00;
- c) in un massimo di quarantotto rate mensili di uguale importo non inferiore a € 200,00;
- d) in un massimo di sessanta rate mensili di uguale importo non inferiore a € 250,00.

Non è ammessa l'ulteriore rateazione per il pagamento delle singole rate.

3. L'istanza per la rateazione deve essere motivata da temporanee difficoltà ad adempiere e corredata di copia del documento d'identità, e deve essere presentata all'Ufficio Tributi, anche tramite raccomandata o PEC, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo (avviso di accertamento o sollecito di pagamento) secondo l'apposito modello predisposto dal Comune e disponibile presso l'Ufficio Tributi o sul sito internet istituzionale.

4. Nell'istanza il contribuente deve specificare se intende avvalersi del beneficio della riduzione della sanzione ex articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 05/11/2024 n. 173; in tal caso, contestualmente alla presentazione dell'istanza medesima, deve essere fornita prova dell'avvenuto versamento in unica soluzione della sanzione in misura ridotta ai sensi del citato art. 20, comma 3; in alternativa, il contribuente può specificare di volere avvalersi della possibilità di rateizzare anche l'importo della sanzione che, in tal caso sarà, considerata nella sua misura piena con rinuncia al beneficio della riduzione ex citato articolo 20, comma 3.

5. L'esito dell'istanza deve essere definito entro quindici giorni dalla sua presentazione ed il Funzionario Responsabile del tributo autorizza il pagamento rateale, a condizione che il contribuente non risulti moroso in relazione a precedenti rateazioni concesse dal Comune, salvo i casi di oggettivo impedimento opportunamente dimostrati, predisponendo il relativo piano che, tenendo conto di quanto indicato dal contribuente a mente del precedente comma 4, dovrà indicare il numero, la scadenza e l'importo di ciascuna rata mensile e dovrà essere controfirmato per accettazione dal contribuente.

6. Le rate mensili scadono tutte l'ultimo giorno del mese. Sull'importo di ognuna di esse sono dovuti gli interessi al saggio legale vigente al tempo del rilascio del provvedimento autorizzativo, calcolati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impositivo.
7. Il debitore decade dal beneficio della rateazione concessa qualora non ottemperi al pagamento anche di una sola rata entro il termine indicato nel piano di rateazione; in tal caso il debito residuo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione attraverso l'avvio della procedura di riscossione coattiva, senza ulteriore contestazione.
8. Quando l'importo da rateizzare per ciascun singolo tributo superi l'importo di € 20.000 (euro ventimila/00), a garanzia del puntuale adempimento e salvo che non siano stati emessi e notificati procedimenti esecutivi attivabili previa dichiarazione di espressa rinuncia all'opposizione, il contribuente deve presentare entro il termine perentorio previsto dal piano di rateazione per il pagamento della prima rata, a pena di decadenza dal beneficio della rateazione stessa, una fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da una compagnia di assicurazioni, con validità fino a sei mesi dopo la scadenza dell'ultima rata e per l'intera somma risultante dal piano di rateazione medesimo. In tale ipotesi il pagamento delle somme dovute sarà dilazionato in un massimo di 72 (settantadue) rate mensili di uguale importo.
9. Il Funzionario Responsabile chiamato alla gestione del tributo, in deroga espressa alle previsioni di cui ai precedenti comma e per motivate ragioni straordinarie così identificate in fase istruttoria dall'Ufficio Tributi, può determinare limiti e termini diversi comunque non eccedenti le previsioni di cui al precedente comma 8, dandone conto nel provvedimento di autorizzazione al rateizzo.
10. La medesima facoltà di cui al comma 9 è attribuita nel caso di concessione di ulteriore rateizzo di somme dovute per provvedimenti notificati dopo il riconoscimento del primo rateizzo; in tal caso, il Funzionario Responsabile può accodare le nuove rate all'ultima del primo rateizzo, nel rispetto della salvaguardia dei termini di cui all'art. 1, comma 163 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero di ogni altro termine decadenziale o prescrizione che possa anche solo ipoteticamente pregiudicare l'attività di riscossione del credito per l'Ente.
11. La garanzia di cui al comma 8 deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:
 - a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;
 - c) l'immediata operatività a semplice richiesta del Comune;
 - d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.

Art. 18 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali è disposta dal Funzionario Responsabile dell'entrata il quale, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva previste dal D.P.R. 602/1973, D.P.R. 43/88, D.Lgs. 46/99, D.Lgs. 112/99, L. 265/2002 e L. 160/2019.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.

3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. Ai sensi dell'art.1 comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.
5. Il Funzionario Responsabile dell'entrata individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio, considerando la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.
6. Il Funzionario Responsabile dell'entrata comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune, gli elenchi:
 - a. degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
 - b. dei crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali e dichiarati provvisoriamente inesigibili.
 - c. del credito residuo derivante da parziale pagamento degli atti esecutivi, anche riferito a più anni e qualora inferiore a euro 20,00, dichiarato inesigibile senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 19 – Procedure e costi della riscossione coattiva

1. Le procedure di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente, al pari di tutte le operazioni utili, in fatto e in diritto, l'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, sono curate dai Responsabili delle singole entrate a cui risulta affidate mediante il Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento, con l'esclusione dei casi in cui è diversamente previsto per norma di legge o regolamento dell'Ente stesso.
2. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono avviate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singola entrata, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.
3. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
4. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:
 - a) una quota a titolo di oneri di riscossione
 - i) pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,
 - ii) pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente

correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 20 - Importi minimi

1. Il versamento del solo tributo non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 12,00.

Art. 21 - Sgravi e rimborsi

1. Lo sgravio o il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato, nei termini previsti dal comma 164 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione in originale o copia conforme dell'avvenuto pagamento.
2. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06.
3. Non si procede al rimborso qualora l'importo per ciascuna annualità da rimborsare non sia superiore a 12,00 euro.

Art. 22 - Accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento tributario comunale, quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 della L. 449/97 e dall'art. 52, del D.Lgs. 446/97, nei limiti applicativi esclusivi di cui ai successivi commi.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti ovvero ad atti di liquidazione dell'entrata.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione è alternativo all'attivazione del contraddittorio obbligatorio di cui all'art. 6-bis della L. 212/2000 e presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - b) i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'Ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
 - c) i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

4. Il procedimento di definizione può essere attivato esclusivamente per violazioni dichiarative, a cura dell'Ufficio Tributi ovvero su istanza del contribuente ed in assenza di avvio del contraddittorio obbligatorio, una sola volta, prima o dopo la notifica dell'avviso di accertamento;
 - a) in materia di IMU, per gli immobili aventi caratteristica di aree fabbricabili;
 - b) in materia di TARI, per i locali e le aree suscettibili di agevolazioni per produzione di rifiuto speciale, inutilizzabilità oggettiva e fattispecie analoghe.
5. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
6. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.
7. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il Funzionario Responsabile del tributo, il quale, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dell'istanza:
 - c) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione che assicuri la conoscibilità del provvedimento;
 - d) formula, in qualsiasi forma di comunicazione, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.
8. L'accertamento con adesione è verbalizzato dall'Ufficio con atto formale e sottoscritto dalle parti, nel quale sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda il contraddittorio e l'esito, con particolare riferimento:
 - a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente e le ragioni poste dall'Ufficio;
 - b) le domande poste dal contribuente e i criteri adottati dall'Ufficio per le risposte e l'eventuale rideterminazione della base imponibile;
 - c) la liquidazione dell'entrata ed accessori dovuti in conseguenza della definizione;
 - d) eventuali termini di versamento differiti rispetto agli ordinari previsti, salvo quelli di perfezionamento dell'accordo.
9. L'accertamento con adesione definito su iniziativa del Comune determina l'applicazione delle sanzioni pari ad $\frac{1}{4}$ delle sanzioni minime irrogabili, per quello definito su istanza del contribuente le sanzioni sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ di quelle irrogate.
10. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata entro il medesimo termine e per le successive, con le modalità di cui all'art. 17 del presente Regolamento.
11. Entro i successivi dieci giorni dal versamento di cui al comma 9, il contribuente fa pervenire la quietanza dell'eseguito pagamento all'Ufficio Tributi che di conseguenza, rilascia il duplo dell'atto di accertamento con adesione a perfezionamento del procedimento.
12. L'accertamento con adesione perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio nel rispetto del principio del "*bis in idem*", salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
13. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'Ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva per la parte residua.

Art. 23 - Compensazione tra crediti e debiti tributari e di altra natura

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali secondo le disposizioni del presente titolo, nonché nelle altre eventuali forme imposte e disciplinate dalla legge, salvo nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo ovvero relative ad altri tributi, per l'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per tributo ed anno d'imposta;
 - l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 20. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
5. L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.
6. Ai fini della salvaguardia del principio d'integrità del bilancio comunale, nella condizione accertata in cui l'Ente si trova ad essere contemporaneamente debitore e creditore verso il medesimo soggetto, il Servizio Ragioneria, in analogia alle verifiche previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e nel rispetto dei principi di cui l'art. 8, co. 1 della L. 212/2000 (*c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente*) in materia di compensazione, prima di procedere all'emissione dei mandati di pagamento di importo superiore a duecento euro, deve verificare la correttezza degli obblighi di versamento nei confronti dell'Ente. In caso di inadempienza, non procede al pagamento e con provvedimento motivato, dispone la compensazione del debito tributario, comunque definitivo, con il credito di ogni natura e genere.
7. Nelle circostanze di cui al comma 6 ed in assenza di attività in sanatoria dell'inadempimento accertato della debitoria, il Servizio Ragioneria emette l'ordinativo di pagamento a valere sul relativo capitolo di spesa e l'ordinativo di incasso sul corrispondente capitolo di entrata, nella finalità che tale operazione non dia luogo ad alcun movimento monetario in caso di compensazione integrale; viceversa, in caso di compensazione parziale, ovvero nell'ipotesi in cui l'importo del debito dell'Ente sia superiore all'importo del credito tributario vantato, il movimento monetario in uscita riguarderà la sola differenza a debito dell'Ente.
8. Costituisce altresì principio di carattere generale nella concessione di benefici da parte di tutti gli Uffici comunali, la verifica degli inadempimenti di somme dovute e non versate a favore dell'Ente; al sopravvenuto inadempimento, deriva la revoca d'ufficio della concessione del beneficio.

Art. 24 – Principio del contraddittorio preventivo

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo, per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2, si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) gli avvisi ed i solleciti di pagamento, il ruolo e la cartella di pagamento;
 - b) l'avviso di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva ovvero sulla base di meri incroci di dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria ovvero dalle camere di commercio;
 - c) l'avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente ovvero di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - d) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione ed i provvedimenti di decadenza dal beneficio;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze collegate all'istituto dell'autotutela;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando il termine di sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
11. Entro il termine di cui al comma 8, il contribuente può aderire allo schema di atto mediante il versamento del bollettino precompilato allegato, che dovrà prevedere l'applicazione della sanzione agevolata pari a quella derivante dall'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 05/11/2024 n. 173, per come regolamentato dall'Ente in materia.

Art. 25 – Ravvedimento operoso

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi, sia essa dipendente o meno da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento, dettate per ciascuna specifica violazione, dall'art. 14 comma 1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 05/11/2024 n. 173, di seguito disciplinati nei criteri, le procedure e le modalità applicative in relazione alle infrazioni in materia di tributi locali.
2. Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:
 - a) per "ravvedimento" s'intende l'istituto che consente all'autore o agli autori della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse, beneficiando di riduzione automatica sulle misure minime delle sanzioni applicabili;
 - b) per "violazioni" s'intendono le azioni od omissioni che arrecano pregiudizio all'azione di controllo ed incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo locale;
 - c) per "sanzioni" s'intendono le penalità irrogate per la violazione di norme in materia di tributi locali, consistenti nel pagamento di una somma di denaro di importo fisso o determinato in percentuale;
 - d) per "tributi locali" s'intendono i tributi di competenza comunali, regolamentati con atti di normazione terziaria;
 - e) per "cause ostative" s'intendono quei fatti o circostanze che impediscono il ravvedimento.
3. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi, non dipendente da infedeltà od

omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, se il mancato pagamento del tributo o di un acconto viene eseguito entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune, si applica la sanzione pari ad 1/8 (un ottavo) del minimo.

4. In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, anche se incidente sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune, si applica la sanzione pari ad 1/6 (un sesto) del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione.
5. In caso di violazioni che ostacolano l'attività di accertamento, incluse le violazioni che incidono sul contenuto delle comunicazioni, se la regolarizzazione avviene entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune, si applica la sanzione pari ad 1/6 (un sesto) del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione.
6. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti e con il pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto disciplinato dal presente regolamento.
7. Nelle ipotesi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni, la regolarizzazione richiede anche, per il ravvedimento, la presentazione contestuale della dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto del ravvedimento.
8. Costituisce causa ostativa del ravvedimento, l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto, anche qualora in solido, la sua notificazione.
9. Non è di ostacolo del ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.
10. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione/comunicazione integrativa, relativo a fattispecie di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Art. 26 – Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'Ufficio Tributi in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante le entrate comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni applicabili alle medesime, può inoltrare all'Ufficio una istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'Ufficio non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'Ente mediante consegna a mano o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC o Sportello virtuale e deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme in materia, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Ufficio e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'Ufficio ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'Ufficio invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta fornita dall'Ufficio, scritta e motivata, è notificata al contribuente nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello, con

applicazione della sospensione tra il 1° e il 31 agosto e con termine prorogato, se cadenti il sabato o un giorno festivo, al primo giorno successivo non festivo.

14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'Ufficio può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata; in tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'Ufficio e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficio, della integrazione.
15. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
16. Le risposte fornite dall'Ufficio sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.
17. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
18. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
19. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'Ufficio ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi.
20. L'Ufficio può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.
21. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
22. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Art. 27 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, intendendo che ogni citazione e richiamo di norme operate nel presente regolamento, devono riferirsi al testo vigente delle norme stesse.
3. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano le materie in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento, si devono intendere non più applicabili.
4. Sono abrogati il Regolamento comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali, nonché norme per l'annullamento degli atti in via di autotutela approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 27/11/98, nonché il Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento in materia di tributi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 27 marzo 2018 n. 9.